



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

DETERMINAZIONE n° 287 del 07/05/2021

OGGETTO: Adeguamento aliquota costo di costruzione anno 2021 ex art. 16 D.P.R. 380/01

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità";

Premesso che:

- l'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. dell'Edilizia) sancisce l'obbligatorietà della corresponsione di un contributo per il rilascio dei Permessi di Costruzione;
- detto contributo, che (in forza di altre disposizioni di legge) è dovuto anche nell'ambito dei procedimenti di S.C.I.A., che si compone di due elementi: uno commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed uno commisurato al "costo di costruzione";
- il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 stabilisce quanto segue: ***"Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le Regioni identificano le classi degli edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in carenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione."***;

considerato che:

- il contributo ex art. 16 del D.P.R. 380/01 è attualmente determinato in forza della Determina n.216 assunta in data 6/4/2020 e che il costo di costruzione riferito alle residenze è fissato in €.261,45, in relazione alle variazioni ISTAT intercorse nel precedente aggiornamento;
- il costo base per il calcolo del costo di costruzione riferito alle residenze va quindi ricalcolato a far data dall'ultimo adeguamento effettuato in base alla variazione ISTAT dei costi di costruzione e che, dando atto che l'ultima variazione disponibile è riferita al mese di febbraio 2021, e l'indice di variazione ISTAT ha subito una variazione dell' 1,005%.

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 16 del D.P.R. 380/01;

Viste le sentenze del TAR Veneto n. 181 e 189 del 2010;

Viste e richiamate le disposizioni dei D.Lgs 165/2001 e 267/2000;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 15/1/2021, con il quale sono state attribuite le funzioni disciplinate dal combinato disposto degli artt. 107 comma 3 e 109 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto (sulla base dei più recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di separazione tra le competenze degli organi di indirizzo politico amministrativo e le attività gestionali, demandate ai dirigenti // responsabili del servizio) che, in assenza di determinazione regionale l'adeguamento del costo di costruzione – sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT e della percentuale minima di cui al comma 9 dell'art. 16 D.P.R. 380/01, come interpretato dal TAR Veneto – costituisce attività gestionale di competenza dei dirigenti // responsabili del servizio;

Accertata la mancata emanazione di specifici provvedimenti della Regione Veneto dopo l'ultimo aggiornamento eseguito con Determinazione n.216 del 6/4/2020 ed evidenziato che l'adeguamento del costo di costruzione al minimo di legge (secondo i criteri sopra indicati) costituisce mera operazione matematica;

DETERMINA

1. nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento regionale, il "costo base" per il calcolo del costo di costruzione riferito alle residenze risulta **€.262,76** come determinato in relazione alle variazioni ISTAT intercorse nell'aggiornamento precedente;
2. di dare atto che il mero valore va applicato a tutti procedimenti amministrativi di natura edilizia (P.d.C. – S.C.I.A.) presentati dopo la data di pubblicazione della presente determinazione.

Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nelle Determinazioni DU1 del 10/3/2015 e n.157 del 23/3/2016

(istruttore del provvedimento: MEZZANI LUCIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Sartori